



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
181	25/05/2026	216	02	02

Oggetto:

Illecito amministrativo, ai sensi della L. 689/81, prot. 0316803 del 21.06.2023, art. 133 c. 2 del D. Lgs. 152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con notifica di illecito amministrativo, ai sensi della L. 689/81, prot. 0316803 del 21.06.2023, effettuata brevi manu in data in data 18/04/2023, *****OMISSIS*****
***** la Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Parco di Vallo della Lucania trasmetteva il verbale di accertamento di violazione amministrativa, contestando la violazione di cui al dlgs 152/2006 art.133 co.2 , accertando quanto segue: “a valle del fabbricato ubicato sulla p.lla 612 foglio 10 risultano realizzate: nr.1 vasca biologica interrata a pianta circolare in cui all’interno si evidenziano paratie di sezionamento, nella stessa sono contenuti, da una prima sommaria valutazione, liquami assimilabili a reflui domestici provenienti dal vicino insediamento abitativo, tra i quali anche quello di *****OMISSIS*****, in oggetto generalizzata al *****OMISSIS***** del suddetto Comune ; nr. 1 vasca interrata, realizzata di fianco alla prima, in cui sono presenti liquidi; la seconda vasca presenta una tubazione in pvc del diametro di circa 200 mm diparte da questa e raggiunge la scarpata dell’alveo del vicino Torrente Fabbrica”;
- Che il soggetto obbligato non trasmetteva alcuna memoria difensiva.

CONSIDERATO

- Che il D.Lgs. 152/2006 all’art. 133 co.2 “*chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art.124, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 a 3000 euro*”.
- Che, il D.D. 242/2011, della Giunta Regionale della Campania “*Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal dlgs 152 del 2006 e s.m.i.*”, nella declinazione dell’art.133, co. II, prevede, alla lettera b) in caso di scarico “*di reflui domestici provenienti da edifici isolati in acque superficiali o suolo, senza autorizzazione ma con trattamento euro 600 per la prima infrazione*”; e alla lettera d) in caso di scarico di

“acque reflue domestiche senza autorizzazione ma con trattamento in acque superficiali o suolo 1) 6000,00 per la prima infrazione;

- Che, il dlgs 152/2006, all'art.135, stabilisce *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt.18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che i Carabinieri nel verbale hanno precisato che, durante le operazioni di sopralluogo, veniva prodotta: i) documentazione circa lo smaltimento dei fanghi; ii) comunicazione dell'unità sanitaria locale n. 59 di Vallo della Lucania di prescrizione di adeguamento allo smaltimento dei liquami fognari, con collegamento alla rete fognaria comunale o tramite la posa di una vasca imhoff; fattura acquisto vasca imhoff e rilevato l'assenza di autorizzazione allo scarico nell'alveo del Torrente Fabbrica ex artt. 79 R.U.E.C. di Vallo della Lucania, art.45 d.lgs. 152/99 e art. 124 dlgs 152/2006;
- Che la vasca Imhof è considerata un trattamento primario per le acque reflue domestiche;
- Che con nota prot.n. 370582/2026 veniva richiesto all'ente accertatore di specificare la distanza degli edifici dalla fognatura al fine di determinare se trattasi di edificio isolato riscontrata dagli stessi con nota prot.n.405585/2026, nella quale il Comune di Vallo della Lucania dichiarava *“l'insediamento abitativo dista dal più vicino collettore fognario comunale di circa 90 mt (...) il suddetto insediamento abitativo risulta ubicato ad una quota altimetrica inferiore rispetto al collettore fognario comunale più prossimo, circostanza che comporta evidenti criticità tecniche ai fini di un eventuale allaccio per gravità, rendendo presumibilmente necessario il ricorso a sistemi di sollevamento meccanico”;*
- Che, le deduzioni del Comune di Vallo della Lucania nella nota prot. prot.n.405585/2026, inducono a potersi ritenere l'edificio quale isolato *per le evidenti criticità tecniche ai fini di un eventuale allaccio per gravità, rendendo presumibilmente necessario il ricorso a sistemi di sollevamento meccanico;*
- Che, per quanto riscontrabile agli atti del nostro Ufficio, all'attualità, non risultano a carico del trasgressore reiterazioni di condotte illecite della medesima violazione e dunque trattasi di prima infrazione;
- Che, all'esito dell'istruttoria, ai sensi del combinato disposto degli art. 133 comma 2 e 140 Dlgs. 152/06, e del DD 242/11, la sanzione commisurata pari ad € 600,00

- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24.06.2011.
- Che ai sensi dell'art.135 comma 4 del D.lgs 152/06 non è ammesso per tale violazione il pagamento in forma ridotta di cui all'art. 16 della l. 689/91.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza- ingiunzione che costituisce Atto esecutivo, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dello stesso, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato
- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981, l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito
- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/198, attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate riscossione, e secondo le procedure esecutive previste dal titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico
- Con il presente atto, il Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo posta raccomandata

La notifica del presente atto viene, altresì, effettuata a mezzo p.e.c. alla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Parco di Vallo della Lucania prot. 0316803 del 21.06.2023.

Massimo PACE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa